



Città di Solofra

Provincia di Avellino

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DI

**ORDINANZA
AREA IV[^] POLIZIA LOCALE**

n. 48 Del 26-05-2019

**Oggetto: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO PER LAVORI DI MANUTENZIONE
MARCIAPIEDI VIA FELICE DE STEFANO-VIA LAVINAIO-VIA A.
LANDOLFI**

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Vista la nota del Geom. Giandomenico De Maio, quale Direttore dei lavori di manutenzione straordinaria di Via Felice De Stefano, tratto di Via Agostino Landolfi e di Via Lavinaio, presentata al protocollo generale del Comune di Solofra, in data 24/05/2019 al n. 7518 e pervenuta a questa P.L. in pari data ed acquisita al numero pratiche interne al n. 1673, con la quale comunica l'inizio dei lavori dei soli marciapiedi, che saranno interessati in zone localizzate nelle strade sopra citate;

Constatata la necessità di adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale che garantiscano il regolare svolgimento dei lavori di cui sopra;

Ritenuto quindi indispensabile istituire dei provvedimenti in materia di sosta e circolazione veicolare;

Preso atto che i provvedimenti di cui sopra saranno resi noti alla cittadinanza mediante segnaletica stradale;

Visto il Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Con la presente,

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati quanto segue:

- dal 27/5/2019 a fine lavori previsti per il 15/6/2019, la chiusura temporanea di tratti di marciapiedi comunali, presenti nelle strade di Via Felice De Stefano, Via Lavinaio e di Via Agostino Landolfi, in quest'ultima strada il tratto interessato è fino all'area di intersezione con Via San Giacomo-Via Vico del Vento.

In deroga al presente provvedimento possono accedere, tutti i mezzi espressamente autorizzati, le Forze dell'Ordine e i mezzi di soccorso in emergenza ove è possibile.

Il personale del Comando di Polizia Locale in intestazione e tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia, sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza.

Il tutto dovrà avvenire alle seguenti condizioni:

- che siano rispettate le norme del C.d.S.;

- questo Comando vigilerà sull'esecuzione del presente provvedimento, rilevando e comunicandone eventuali ed ulteriori prescrizioni da adottare, al momento non valutabili;
- che l'Amministrazione Comunale e questa Polizia Locale, restano sollevate da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose ed indenne da qualsiasi risarcimento di danni causati a terzi per inconvenienti o sinistri che fossero derivati in dipendenze delle opere stesse del cantiere;
- che siano rispettate dalla ditta appaltatrice e committenza, ognuna per quanto di competenza, per i lavori di cui alla presente, tutte le norme delle leggi vigenti concernente la prevenzione, la protezione e le prescrizioni minime di sicurezza nei cantieri, anche se temporanei o mobili, oltre che alle regole dell'arte per prevenire rischi di qualsiasi genere e tipo;
- a carico della ditta incaricata cade la responsabilità per eventuali danni al patrimonio comunale, al luogo autorizzato e a terzi, quindi resta a cura della impresa esecutrice dei lavori, ogni e qualsiasi altro onere e ogni tipo di assicurazione di responsabilità civile per eventuali danni a persone e cose;
- che non sia intralciato il traffico veicolare ed il passaggio pedonale durante le installazioni;
- che sia garantito il passaggio pedonale, lasciando un metro di corridoio per i pedoni sul lato opposto ai lavori, così come previsto dal C.d.S.;
- a carico del richiedente cade anche la responsabilità di curare l'iter burocratico, con gli Enti preposti e/o interessati per eventuali pareri da ottenere e/o autorizzazioni.

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D. Lgs. n. 104 del 02/7/2010 (nuovo Codice del Procedimento Amministrativo), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, oppure in alternativa entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971;

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con procedura di cui all'art. 3, quarto comma e 5 terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Responsabile del procedimento è il M.llo Giacomo BUONANNO.

Si ravvisa che l'installazione della segnaletica stradale diurna e notturna nei luoghi del presente provvedimento, relativa alla recinzione di eventuale cantiere e alla presenza dei mezzi in opera in strada e della chiusura di eventuale strada oltre che indicativa dei percorsi alternativi, sarà a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori in parola.

Infine, i luoghi in questione possono essere riaperti al pubblico, previo deposito di certificazione di regolare esecuzione dei lavori e/o di collaudo finale degli stessi, agli uffici preposti, compreso questa Polizia Locale che procede all'emissione del presente provvedimento che potrà subire modifiche al momento non valutabili.

La presente redatta in unica originale, viene custodita agli atti della Segreteria Comunale di questo Ente, mentre una copia conforme verrà custodita agli atti della Polizia Municipale di Solofra, per la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata ai destinatari di cui sotto e a carico dell'ufficio Messo Comunale del Comune di Solofra, l'incarico per la pubblicazione all'albo pretorio on-line e per la notifica ai destinatari della presente dai quali non si evince l'indirizzo di domicilio elettronico pec:

- Comando Stazione Carabinieri di Solofra all'indirizzo pec: TAV28844@pec.carabinieri.it ;
- Tenenza Guardia di Finanza di Solofra, all'indirizzo pec: av1130000p@pec.gdf.it ;
- Ing. Ennio Tarantino, quale Dirigente Area Tecnica del Comune di Solofra, all'indirizzo pec: ingegnerecapo.solofra@asmepec.it ;
- Arch. Francesco BOTTINO, quale R.U.P.;
- Pagina web del Comune di Solofra, sul sito ComunicaCity;

- A.S.L. AV, servizio sanitario nazionale di emergenza sanitaria territoriale 118, solo per opportuna conoscenza, Via degli Imbimbo, 10/12, c.a.p. 83100 Avellino, fax 0825/30824, e-mail: direzionegenerale@aslavellino.it;
- Esercizi commerciali e pubblici presenti in Via Felice De Stefano, Via Lavinaio, Via Agostino Landolfi e strade attigue;
- S.U.A.P. del Comune di Solofra, per l'emissione di eventuali provvedimenti di competenza, all'indirizzo pec: suap.solofra@asmepec.it ;
- Istituto di Credito Banca BPER sita in Via Felice De Stefano, per opportuna conoscenza;
- Istituto di Credito San Paolo Banco di Napoli, sito in Solofra, in Piazza Umberto I, per opportuna conoscenza;
- Provincia di Avellino, settore viabilità, all'indirizzo pec: settore3@pec.provincia.avellino.it ;
- Comando Provinciale Avellino, Via Zigarelli angolo S.S. 7 bis - 83100 Avellino (AV), indirizzo pec: com.avellino@cert.vigilfuoco.it ;
- Geom. Giandomenico DE MAIO, quale Direttore dei lavori, all'indirizzo mail: giandomenic@gmail.com;
- Albo pretorio on-line.

IL R.U.P.

F.to: M.llo Giacomo BUONANNO

IL COMANDANTE

Cap. Dr. Lucio DE PASCALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

SOLOFRA, 26/05/2019.

